



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Circolare Prot. n. 3473 del 01.04.2014

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2014

**DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 30 MARZO 2010**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2014.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e del
D.M. 30 marzo 2010.**

Sommario

1. Premessa	2
1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione.....	3
2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2013.....	3
2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente"	4
2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2013	5
2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.Lgs.116/08).....	5
2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore.....	6
3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2014	7
3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione	7
3.2. Programma di monitoraggio.....	8
3.3. Istituzione dei "Punti Studio"	10
4. Balneabilità e misure di gestione	12
4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione	12
4.1.1. Inquinamento di breve durata.....	13
4.1.2. Comunicazioni	14
4.1.3. Delimitazione dei divieti temporanei	14
4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08)	15
5. Profili delle Acque di Balneazione.....	16
6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione.....	17
7. Informazione al pubblico e comunicazioni.....	18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Premessa

La Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n. 116/08 (di seguito Decreto), stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e Aziende Sanitarie Locali-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del Decreto, ha inizio il **1° maggio e termina il 30 settembre**.

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Decreto, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite da ARPAS / ASL-S.I.P., e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *“scarsa”*,
- *“sufficiente”*,
- *“buona”*,
- *“eccellente”*.

Gli esiti delle classificazioni sono contenuti nelle Determinazioni del Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche), trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e rese disponibili per le attività stagionali di competenza dei Sindaci, dell'ARPAS, delle ASL-SIP e del pubblico sul Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs n. 116/08 la Regione Sardegna, attraverso il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, operativo dalla stagione balneare 2010, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.Lgs 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti lo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs n. 152/06, sia interni che marino-costieri, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo **CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici)**, istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare, al primo accesso, il plugin di MapGuide dell'Autodesk (tale procedura si avvia automaticamente).

In attuazione del D.Lgs n. 152/06, è stata inoltre realizzata un'applicazione web finalizzata al controllo della conformità degli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali denominato **DeSAC** (Depuratori, Scarichi, Autorizzazioni e Controlli), costituente il Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA), le cui informazioni devono essere costantemente aggiornate da diversi soggetti (Gestore del Servizio Idrico Integrato, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ARPAS, Province) che popolano la porzione di database di propria competenza.

I Sistemi Informativi CeDoc e DeSAC sopra citati saranno operativi fino al completo raggiungimento delle funzionalità del SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regione Sardegna.

Le informazioni sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che consente la visualizzazione delle acque di balneazione con i relativi punti di campionamento e la qualità dell'acqua (balneabile, non balneabile, etc.) e relativi esiti analitici.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive, condotte da ARPAS / ASL-S.I.P., vengono trasmessi dall'ARPAS sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile ai tecnici delle strutture preposte all'indirizzo <https://nsis.sanita.it>.

2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2013

La valutazione della qualità delle acque di balneazione di cui alla succitata Determinazione è stata effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali):



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione
- al termine della stagione balneare
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alla stagione in corso e alle tre stagioni precedenti (anni 2010-2013)
- secondo la procedura di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 116/08

Il monitoraggio per la stagione balneare 2013 ha interessato 660 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra Aprile e Settembre, e i cui esiti, contenuti nella citata Determinazione Prot n. 11988/Rep. n. 648 del 10.12.2013, vengono sintetizzati nella seguente tabella.

N	Giudizio di qualità 2013	Numero di acque di balneazione
1	Eccellente	649
2	Buono	5
3	Sufficiente	5
4	Scarsa	1
Totale		660

2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente"

a. acque di balneazione classificate di qualità "buona"

IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA	GOLFO ARANCI
IT020095079002	B004NU	SPIAGGIA TURAS ANTISTANTE FOCE RUSC.MODOLO	BOSA
IT020095079010	B105NU	200 MT A NORD FOCE FIUME TEMO	BOSA
IT020095019007	B066OR	SALAMEDU LOC.TA' S. CATERINA	CUGLIERI
IT020090003016	B089SS	PORTO CONTE - SANTIMBENIA	ALGHERO

b. acque di balneazione classificate di qualità "Sufficiente"

IT020092051022	B173CA	725 MT A SUD FOCE RIO FOXI	QUARTU SANT'ELENA
IT020107001005	B127CA	120 m SUD FOCE FLUMINIMANNU	BUGGERRU
IT020107001007	B214CA	100 m NORD FOCE FLUMINIMANNU	BUGGERRU
IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI	ALGHERO
IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO	SORSO

c. acque di balneazione classificate di qualità "Scarsa"

Codice IT020090058004 "100 mt ad est foce Fiume Santo" – B218SS - Portotorres



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nelle more di una ridefinizione delle acque di balneazione, da effettuare a seguito della redazione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 30 marzo 2010, l'acqua di balneazione avente Codice IT020090058004 "100 mt ad est foce Fiume Santo" – B218SS – Portotorres, avendo riportato lo stato di qualità scarsa, è da intendersi **vietata alla balneazione per la stagione balneare 2014**, quale misura di gestione ai sensi dell'art. 8 c.4 del D.Lgs n. 116/08.

Per tale motivo, il Sindaco del Comune di Portotorres dovrà, prima dell'avvio della stagione balneare 2014, emettere una ordinanza di divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare.

Si rileva che l'acqua di balneazione in oggetto, avente codice IT020090058004, ha riportato per il quarto anno consecutivo lo stato di "qualità scarsa".

In accordo con quanto previsto dall'art. 8, c.4 lett.b), del D.Lgs n. 116/08, qualora l'acqua di balneazione avente codice IT020090058004 dovesse presentare anche al termine della stagione balneare dell'anno 2014 il giudizio di qualità "scarsa", la stessa verrà stralciata dall'elenco delle acque adibite alla balneazione e per essa verrà disposto un divieto permanente di balneazione.

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2013

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.Lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2013 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza) nelle seguenti acque di balneazione.

IT020092050014	B175CA	100 MT A NORD FOCE DEL RIO PULA	PULA
IT020091017009	B127NU	GONONE I	DORGALI
IT020091063006	B049NU	FUILE 'E MARI	OROSEI
IT020104009001	B023NU	SPIAGGIA VILLAGGIO COSTA OTTIOLU	BUDONI
IT020090003027	B246SS	200 M OVEST SCARICO 77	ALGHERO
IT020090064002	B012SS	ARGENTIERA	SASSARI
IT020090069008	B114SS	PORCHILE	SORSO
IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO	SORSO
IT020090089009	B100SS	LE VELE	STINTINO
IT020090089010	B101SS	SPIAGGIA TAMERICI	STINTINO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2013 si sono verificati ulteriori superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, che hanno avuto una durata superiore alle 72 ore, nelle seguenti acque di balneazione,

IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO	SORSO
IT020091017009	B127NU	GONONE I	DORGALI
IT020091063010	B108NU	150 m. AD EST FOCE PIZZINNA	OROSEI
IT020104009004	B026NU	RIVIERA DEL SOLE	BUDONI
IT020104012024	B271SS	P.TA CODA SARDEGNA I°	LA MADDALENA
IT020104012027	B281SS	GOLFO STAGNALI	LA MADDALENA
IT020107016002	B110CA	PORTO PAGLIETTO	PORTOSCUSO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2014

Il D.Lgs n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 1°marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

A seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2013, per la stagione balneare 2014 sono state confermate le 660 acque di balneazione, ed i relativi 660 punti di campionamento, corrispondenti a circa 1'400 km di costa adibita alla balneazione (**Allegato 1**).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle "acque adibite alla balneazione", delle "acque non controllate" e di quelle "non adibite alla balneazione" (come di seguito definite) è stata effettuata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa di poco oltre i 2'000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore a 0.5 km², con le quali si arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

Acque adibite alla balneazione - circa 1'400 km - Allegato 1 ed Allegato 1bis

- Acque di balneazione: tratti di costa controllati ai sensi del D.Lgs n. 116/08

Acque non controllate - circa 164 km - Allegato 2

- **Acque non controllate:** tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, etc.);

Acque non adibite alla balneazione - circa 437 km - Allegato 3

- **Zona di riserva integrale:** zone A, "riserva integrale", delle Aree Marine Protette – circa 35 km;
- **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d'acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – circa 37.5 km;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – circa 162 km;
- **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – circa 33 km;
- **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree militari, zone industriali, aree pericolose per la presenza di frane, etc. – circa 170 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna acqua di balneazione, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento (**Allegato 1bis**) contenente l'elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le porzioni ricadenti in ciascun Comune.

3.2. Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.Lgs n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del Decreto, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato Decreto è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare (nel mese di aprile). In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di un mese.

Il calendario dei prelievi viene predisposto in maniera tale da rispettare l'intervallo massimo tra campionamenti successivi non superiore a 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). E' altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario, nei casi di forza maggiore quali, ad esempio, cattive condizioni meteo, impossibilità tecnico-organizzative, etc.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I soggetti coinvolti nelle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio sono l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e le ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.).

Sulla base dell'elenco delle acque di balneazione l'ARPAS, in collaborazione con le ASL-SIP, ha redatto il Calendario di Monitoraggio definendo, per ciascun punto di prelievo, le date di campionamento per il periodo da aprile a settembre. Il calendario dei prelievi per la stagione 2014 (**Allegato 4**) elaborato dall'ARPAS in accordo con i SIP delle ASL è stato già trasmesso dalla Regione al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010; non potranno essere effettuati in data antecedente quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.Lgs 116/08).

In presenza di situazioni particolari (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine) tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista, il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative, e tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione, tempestivamente trasmessa tramite fax alla Regione (070 606 6391) ed al Ministero della Salute (06 5994 3227) e tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute¹:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

¹ Indirizzi aggiornati dal Ministero e comunicati tramite e-mail in data 16 aprile 2014.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS ed ASL-S.I.P., Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Autorità d'Ambito) sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.Lgs 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dagli allegati B e C del D.M. 30 marzo 2010.

In particolare, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti dovranno, anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, l'apposizione di divieto temporaneo di balneazione.

Per quanto concerne, in particolare, i casi di proliferazione algale che dovessero manifestarsi nel corso della stagione balneare, il Sindaco, a seguito di segnalazione (pervenuta, eventualmente, anche da parte dei cittadini), dovrà tempestivamente attivare le strutture dell'ARPAS / ASL-SIP, al fine di:

- verificare l'estensione spaziale e temporale del fenomeno, attraverso un programma di monitoraggio specifico;
- appurare la specie e la densità algale presente.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito dei monitoraggi di cui sopra, trasmettere le informazioni alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e informare il Sindaco sui risultati ottenuti.

3.3. Istituzione dei "Punti Studio"

Nel corso della stagione balneare 2013, a seguito della richiesta trasmessa dal Sindaco del Comune di Villaputzu, avente ad oggetto l'istituzione di ulteriori acque di balneazione in Loc.spiaggia Murtas (foce rio di Quirra), il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche ha avviato specifiche consultazioni ed



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

approfondimenti con le strutture operanti nelle citate aree e con gli Enti Nazionali e Regionali coinvolti a diverso titolo nelle attività di balneazione.

I tratti costieri in argomento e le aree antistanti sono utilizzate, in particolari periodi dell'anno, per esercitazioni a fuoco e non, condotte dal Poligono sperimentale e di addestramento interforze "Salto di Quirra" (PISQ) - Ministero della Difesa.

Le informazioni attualmente disponibili, sia di natura tecnico-amministrativa, sia di natura ambientale-sanitaria, non consentono l'istituzione delle nuove acque di balneazione e, al fine di verificare la congruità delle stesse in merito ai parametri microbiologici previsti dal D.Lgs n. 116/08, sono stati istituiti n. 2 "Punti di studio" ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 per il monitoraggio delle acque costiere situate rispettivamente a nord ed a sud della foce del "Flumini Durci - Rio di Quirra.

I punti di studio individuati sono i seguenti:

Denominazione	Est	Nord
Nord spiaggia di Murtas (Torre)	1'555'511	4'377'641
Sud della foce del Flumini Durci-rio di Quirra	1'554'453	4'374'193

I campionamenti dei parametri previsti dal D.Lgs n. 116/08 verranno effettuati secondo il seguente calendario:

aprile	Maggio	giugno	luglio	Agosto	settembre
-----	-----	Mar 24	Mer 16	Mar 12	Mar 09

Gli approfondimenti di natura tecnico-amministrativa ed ambientale-sanitaria proseguiranno anche nell'anno 2014.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Balneabilità e misure di gestione

Il Decreto 30 Marzo 2010 definisce i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali.

La Regione Sardegna, attraverso il sistema ARPAS/ASL-S.I.P., provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri sia effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.Lgs 116/2008 e dall'Allegato D del D.M. 30 marzo 2010.

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio) da parte dei soggetti preposti, al fine di verificare la reale presenza del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio inserisce tempestivamente i dati relativi al Fuori Norma nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero. Contestualmente il medesimo Dipartimento comunica formalmente, per fax ed e-mail, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Comuni), ai Servizi di Igiene Pubblica delle ASL, alla Regione (PEC ed e-mail sotto riportate) ed al Ministero della Salute (06/59943227), il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, utilizzando il modello riportato nell'**Allegato 5**, avendo cura di indicare *le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse anche tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute²:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

Ai sensi dell'art.2, c.4, del D.M. 30 marzo 2010, il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.

L'ARPAS e la ASL-S.I.P. eseguono i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010. L'ARPAS e/o la ASL-S.I.P. dovranno inoltre valutare e identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunicare l'esito delle analisi via fax al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute (secondo le modalità sopra riportate).

A seguito dell'accertamento, potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco (a seguito della comunicazione trasmessa dall'ARPAS) provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura dell'acqua di balneazione.
- nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON potrà essere revocato se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

4.1.1. Inquinamento di breve durata

Nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento relativo al fuori norma) l'inquinamento sarà da ritenere di breve durata. In tal caso, per le finalità di cui all'art. 6, c.5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai

² Indirizzi aggiornati dal Ministero e comunicati tramite e-mail in data 16 aprile 2014.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fini della classificazione della qualità delle acque), dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento secondo le modalità di cui all'allegato IV, il 7° giorno successivo la data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello sfavorevole.

Il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Al fine di tutelare la salute pubblica la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole, relativamente alla classificazione, potrà essere effettuata, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

4.1.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 marzo 2010, trasmette, in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 116/08, per posta elettronica e per posta ordinaria, i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, al Ministero della Salute, alla Regione ed alla ASL S.I.P. competente, secondo le modalità sopra riportate. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità fax, PEC ed e-mail precedentemente richiamate.

4.1.3. Delimitazione dei divieti temporanei

Nei casi di divieti temporanei, previa emanazione di relativa ordinanza sindacale all'intera acqua di balneazione, il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, sentita la Direzione Generale dell'ARPAS ed il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, valuta l'opportunità di limitare tale divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione a seguito di una serie di campionamenti, nei giorni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

successivi la manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS dovrà analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche che dovrà rivalutare la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione e la definizione dei profili, secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato dovranno essere caricati dall'ARPAS sull'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08)

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D. Lgs 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala al Comune (e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alla ASL S.I.P. competente) la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, dovrà provvedere, rispettivamente, il Comune nel caso di situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima.
- L'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Profili delle Acque di Balneazione

La Regione Sardegna ha predisposto, ai sensi dell'art.9 del D.lgs 116/08, i **Profili delle acque di balneazione**, trasmessi al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai sistemi informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Per raggiungere tale obiettivo i Comuni, le Province l'ARPAS e le ASL-S.I.P. sono stati coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, nelle attività di redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso apposite riunioni tecniche finalizzate alla compilazione delle schede disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <http://82.85.20.38/profili>, i cui risultati sono consultabili attraverso i link riportati nella sezione "notizie" del portale regionale della balneazione <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

I Profili così trasmessi, definiti in via preliminare, dovranno essere aggiornati a seguito di ulteriori informazioni riguardanti le acque di balneazione che perverranno nell'arco della stagione balneare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni Comunali, le ARPAS/ASL-S.I.P., ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le Amministrazioni Comunali, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione, potranno formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

Le eventuali proposte inerenti la nuova istituzione, la modifica e/o l'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, dovranno essere **comunicare entro il 30 Novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio dovrà inoltre valutare, di concerto con ARPAS ed ASL-S.I.P., le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 116/08, dovranno essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo Aprile – Settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Informazione al pubblico e comunicazioni

Il D.Lgs 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia, tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS e le ASL, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.

La Regione Sardegna per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico attraverso il sito appositamente realizzato, raggiungibile direttamente dal portale regionale dell'ambiente, all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it>, nella sezione "balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 D.Lgs 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni dovranno essere contenute in apposita cartellonistica il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione;
- e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata.

Per le finalità inerenti le informazioni e le comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione ed ARPAS/ASL-S.I.P. in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei dei profili delle acque di balneazione sopra citati.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

**Il Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Ing. Maurizio Cittadini

D.ssa G. Erbi/SettMonit - 070 606 6643
Geom A. Lussu/SettMonit – 070 606 6633
Ing. M.T. Pintus/RespSettMonit - 070 606 7568
D.ssa M.G. Mulas/Dir Serv TGRI - 070 606 6671